



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA

R.G. 912/2019

Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Di Dio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 912 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza n. 247/2019 del Giudice di Pace di Isernia, emessa in data 18.06.2019 e depositata in data 25.06.2019

vertente

TRA

REGIONE MOLISE, (CF. 00169440708) in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso la quale elettivamente domicilia in Campobasso alla via Garibaldi n. 124;

APPELLANTE

E

CARLUCCI FABRIZIO (C.F. CLRFRZ85A22E3357), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Stabilito Virgilio Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cantalupo del Sannio (Is) alla Via Monarecce n.2;

APPELLATO

NONCHE'

ANAS S.p.a. (P.Iva02133681003), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Gianfranco Notaro ed elettivamente domiciliata presso la sede compartimentale di Campobasso via M. Romano snc;

APPELLATA

CONCLUSIONI

Per l'appellante Regione Molise: accogliere l'appello con condanna alle spese e compensi di lite.

Per l'appellato Carlucci Fabrizio: rigettare l'appello proposto dalla Regione Molise, con condanna della soccombente alle spese di giudizio.

Per l'appellata Anas Spa: rigettare l'appello principale in quanto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., previa conferma dell'estraneità ed assenza di responsabilità dell'Anas nonché rigettare, in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni proposte dalle altre parti, con vittoria di spese e competenze di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato Carlucci Fabrizio conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Isernia la Regione Molise e l'Anas S.p.a., per sentir accertare e dichiarare la responsabilità, per quanto di competenza, in ordine al sinistro stradale avvenuto in Castelpetroso (Is), SS 17 k. 192+200, direzione Campobasso, il giorno 23.09.2016, alle ore 22:30, tra il veicolo FIAT PUNTO, tg. CX 119YG, ed un cinghiale.

L'attore deduceva, in particolare, che in data 23.09.2016, alle ore 22:30 circa, mentre percorreva con la propria autovettura a velocità moderata la S.S. 17 Km 192+200 in località Castelpetroso (Is), direzione Campobasso, un cinghiale invadeva la carreggiata impattando con l'auto; che in tale circostanza, pur tentando di frenare e sterzare, non riusciva ad evitare l'impatto con l'animale che urtava con la parte anteriore della Fiat Punto; che in conseguenza dell'impatto l'autovettura Fiat Punto riportava danni alla parte anteriore con interessamento della meccanica; che sul luogo dell'incidente interveniva una pattuglia della Polizia Stradale di Isernia che redigeva rapporto di quanto accaduto; che, al momento dell'incidente sulla S.S. 17, nel tratto di strada dove si verificava l'investimento, ed in particolare sulla carreggiata percorsa dall'autovettura, non vi era alcuna illuminazione, né segnaletica verticale di attraversamento di animali selvatici, né vi erano recinzioni o barriere a protezione sui terreni adiacenti alla carreggiata; che i danni riportati dal veicolo in conseguenza del sinistro descritto erano stati stimati, come da perizia allegata, nell'importo complessivo pari a € 3.375,51; che, con missiva del 28.09.2016, per il tramite del legale di fiducia, provvedeva ad inoltrare

richiesta risarcitoria alla Regione Molise, alla Provincia di Isernia ed all'Anas S.p.a.; che veniva, altresì, inoltrato, in data 04.05.2017, alla Regione Molise ed all'Anas S.p.a., invito di negoziazione assistita.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano nel giudizio di primo grado sia la Regione Molise che l'Anas S.p.a. insistendo, entrambe, per il rigetto della domanda ed, in particolare, per il difetto di legittimazione passiva.

La Regione Molise chiedeva, altresì: la nullità dell'*edictio actionis*; l'inammissibilità e il rigetto della domanda di controparte in quanto infondata e non provata; in via subordinata, la riduzione del *quantum* eventualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 1227 del cod.civ.

Riservata la causa in decisione, al termine dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Isernia, con sentenza n. 247/2019, emessa in data 18.06.2019 e depositata in data 25.06.2019, dichiarava l'estromissione dell'Anas S.p.a. per carenza di legittimazione passiva, accoglieva la domanda proposta da Carlucci Fabrizio nei confronti della Regione Molise che condannava al pagamento della somma di € 2.766,00, già epurate dell'Iva, oltre gli interessi legali, nei limiti della domanda proposta, nonché al pagamento delle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivamente appello la Regione Molise per i seguenti motivi in diritto: 1) Error in procedendo et iudicando – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,8,9 della L. 157/92, nonché degli artt. 1, 6, 7, 13, 18, 29 della legge Reg. 19/93 e dell'art. 1 della legge reg. 6/83: difetto di legittimazione passiva della Regione Molise – Violazione degli artt. 163, comma 3 n. 4 e 164, comma 4, c.p.c. – Inammissibilità della domanda nei confronti della Regione Molise; 2) Inammissibilità ed infondatezza di ogni domanda – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. – Violazione degli artt. 1227 e 2055 c.c. – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie – Mancata dimostrazione e/o erroneità nel quantum riconoscibile – Erroneità ed ingiustizia della decisione – Motivazione apparente sul punto – Nullità della sentenza; 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per erroneità della sentenza in ordine alla condanna alle spese di lite.

L'appellante chiedeva, dunque, la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata ed, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della

domanda proposta da Carlucci Fabrizio quantomeno nei confronti di essa Regione Molise, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Carlucci Fabrizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza *ex art. 283 c.p.c.* di sospensione della esecutività della sentenza del Giudice di Pace di Isernia oggetto di appello per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, nel merito il rigetto dell'appello promosso dalla Regione Molise in quanto inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto, e non provato, con contestuale conferma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Isernia.

In giudizio si costituiva, altresì, l'Anas S.p.a. che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. in forza dell'intervenuta accettazione della rinuncia agli atti del giudizio nei confronti dell'Anas anche da parte della Regione Molise, quantomeno per comportamento concludente (come da verbale di udienza del 12/02/2019); nel merito, nel condividere le altre argomentazioni offerte dalla Regione Molise appellante a confutazione della domanda proposta dall'attore principale, chiedeva il rigetto di tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti.

Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, si perveniva all'udienza del 09.12.2021, la prima dopo il mutamento del giudice, nella quale la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.

Con il primo motivo di diritto la Regione appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva e l'erroneità della decisione del Giudice di Pace che, pur facendo riferimento alla specifica normativa di settore, ha ritenuto la Regione responsabile in via esclusiva dell'evento dannoso, laddove, invece, unico soggetto legittimato passivo doveva essere ritenuta la Provincia, quale ente in concreto preordinato e dotato di poteri di intervento e di prevenzione, avente delega di funzioni evidenziando, in particolare, che sotto il profilo normativo la Regione risulta dotata di una competenza

essenzialmente normativa e di coordinamento spettando, invece, le concrete funzioni amministrative e di gestione nella materia concernente l'attività faunistico-venatoria alla Provincia.

La formulata eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Molise risulta infondata essendo quest'ultima ente deputato alla gestione nonché al controllo della fauna selvatica.

Come ritenuto dal giudice di prime cure, in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'azione di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva alla Regione, soggetto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, pure se eventualmente svolte, per delega, ovvero in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da ulteriori enti.

Sotto il profilo normativo, come noto, con la L. 27 dicembre 1977, n. 968 la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost. La successiva legge n. 157 del 11.02.1992 ha precisato, sotto il profilo delle competenze, che le Regioni a statuto ordinario provvedono *"ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica"* (art. 1), *"esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria... svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali"* (art. 9), attuano la pianificazione faunistica-venatoria attraverso il coordinamento dei piani provinciali e sono dotate di poteri sostitutivi nelle ipotesi di mancato adempimento da parte delle province (art 10), *"provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia"* (art 19), ivi inclusa la scelta e l'adozione, nei limiti legali ivi tracciati, delle contromisure da adottare verso la fauna variamente nociva, tra cui l'adozione di piani di abbattimento, attività che è estranea e distinta dall'attività venatoria (*cf. ex multis*, Corte cost. n.392/05; n. 174 del 2017; n.217/2018); alle Province, invece, *"spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di*

protezione della fauna" (art. 9) ed, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 2000, n. 267, art. 19, altresì, spettano *"le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale"* nei settori della *"protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali"*, nonché della *"caccia e pesca nelle acque interne"*.

Il controllo della fauna selvatica da parte delle Regioni viene ribadito anche dall'art. 7 legge regionale n. 19/1993 in base al quale *"La Regione, sentito l'I.N.F.S., per particolari esigenze anche nelle zone vietate alla caccia provvede al controllo della fauna. Il controllo deve essere selettivo e basato su metodi ecologici. Qualora tali metodi non dovessero risultare efficaci la Regione può autorizzare piani di abbattimento"*.

Le legge n. 157/1992 attribuisce alle Regioni poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica che si affiancano, in posizione sovraordinata, a quelli riconosciuti alle Province in materia di caccia e protezione faunistica, poteri riconosciuti e ribaditi anche dalla legislazione regionale di dettaglio vigente al momento del verificarsi del fatto dannoso.

La Regione, quindi, è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna protetta possa arrecare danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni alle province ed agli altri enti, ma anche verificando la corretta esecuzione delle misure prescritte ed eventualmente intervenendo in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia degli enti gestori (*cf.*, Corte App. Campobasso, sent. n. 72/2019).

Deve condividersi, pertanto, l'*iter* logico del giudice di prime cure nella parte in cui ha correttamente riconosciuto la legittimazione passiva in capo alla Regione, anche in considerazione del dettato normativo di cui alle leggi regionali n. 61/1983 e n. 19/1993 che, anche nella versione antecedente la modifica avvenuta con la legge regionale n. 1/2017, ribadiva all'art. 1, in sua attuazione, proprio quanto stabilito dalla normativa statale (l.n. 157/1992) ovvero che *"la regione esercita funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria"* (art. 1), spettando alle province *"funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna"* (art. 8).

Alla luce del quadro normativo vigente, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è la Regione il soggetto pubblico responsabile, ai sensi della legge n. 157/1992, *“in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”* (cfr., Cass. n. 7969, 20.04.2020).

Appare chiaro che, alla luce di quanto precede, in base alle disposizioni normative dianzi citate, ed all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, la Regione appellante - alla quale, giova ribadire, spetta la funzione normativa, ed anche funzione amministrativa di programmazione, coordinamento e controllo delle attività in materia faunistico e venatoria svolte anche per delega da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi nelle ipotesi di omissione, nonché un generalizzato obbligo di controllo della fauna - risulta soggetto legittimato passivo a fronte della richiesta di risarcimento del danno cagionato da fauna selvatica (cfr., Cass. 7969, 20.04.2020).

Parte appellante ha più volte ribadito nel proprio atto difensivo che anche qualora fosse accertato il diritto della controparte al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, la Provincia non potrebbe essere ritenuta esente da responsabilità e, quindi estranea al giudizio *de quo*, dovendosi almeno riconoscere una corresponsabilità.

Orbene l'accertamento di una responsabilità concorrente della Provincia per l'inadempimento derivante dal mancato concreto esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa delegati, in caso di riconoscimento della posta risarcitoria spettante a parte appellata esula del tutto dall'oggetto del presente giudizio di appello, alla luce dei motivi di appello e delle conclusioni rassegnate dalla Regione Molise.

Trattasi, invero, di accertamento precluso nel presente giudizio come dinanzi precisato, in assenza di apposita domanda nei confronti oltretutto di un soggetto rimasto estraneo sia nel presente giudizio che nel giudizio di primo grado, richiedendo inoltre un accertamento in fatto non consentito, tenuto conto che parte appellante nei propri atti difensivi ha argomentato essenzialmente in ordine al proprio difetto di legittimazione

passiva, all'uopo, adducendo dettagliati riferimenti alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Come già prima evidenziato, nel caso di specie, la Regione risulta soggetto legittimato passivo nelle azioni finalizzate al risarcimento del danno anche nelle ipotesi di conferimento di delega ad altri enti (restando salva, al contempo, la possibilità di una eventuale azione di rivalsa che nel caso in esame non è stata prospettata, *cf.* Cass. 20.04.2020, n. 7969; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4202/2011).

Non meritevole di accoglimento è l'ulteriore doglianza avverso l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di alcuna responsabilità in capo all'Anas Spa, per mancata apposizione dei segnali di pericolo nelle zone in cui sia stata indicata la presenza di fauna selvatica idonea a cagionare danni a terzi: infatti, il giudice di prime cure ha proceduto al rigetto della domanda formulata da parte attrice nei confronti della odierna appellata (*cf.*, Cass. n. 7612, 9.3.2022 *“La decisione con cui il giudice di primo grado estromette dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata”*).

Sul punto, invero, parte appellante si è limitata a prospettare generiche deduzioni in ordine alla erronea affermazione del giudice di pace relativamente alla estraneità dell'Anas Spa dai fatti di causa, deducendo, in particolare, l'assenza da parte di quest'ultima della predisposizione di tutte le idonee misure di protezione della viabilità e della circolazione dei veicoli sulle strade oggetto di concessione.

La Regione, a ben vedere, tenuto conto delle considerazioni in ordine alla legittimazione passiva a lei spettante, non ha allegato alcun elemento di prova in ordine ad una concreta omissione sussistente in capo al concessionario; infatti, anche in relazione alla censurata asserita condotta omissiva posta in essere anche a seguito di *“segnalazioni e sollecitazioni”* effettuate dalla medesima appellante, non meglio specificate e non analiticamente indicate, deve rilevarsi che nella produzione di primo grado del fascicolo di parte appellante risultano invero due segnalazioni indirizzate alla odierna appellata Anas Spa con indicazione delle zone della rete stradale interessate dall'attraversamento di animali selvatici rispettivamente del 8.7.2009 e del 28.5.2009, ovvero inviate in date

risalenti nel tempo rispetto, invece, alla data del verificato sinistro oggetto del presente procedimento.

Ne deriva, alla luce delle suesposte considerazioni, conseguentemente, il rigetto della domanda formulata dalla Regione Molise in ordine alla preliminare doglianza relativa al proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito parte appellante censura la decisione del Giudice di Pace per aver accolto l'azione risarcitoria e ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2043 del cod. civ., nonché per aver ritenuto provati gli elementi richiesti da detta previsione normativa, oltre che l'ammontare del danno e, in particolare, per aver valutato erroneamente le risultanze probatorie – nello specifico la deposizione del teste di parte attrice ed il verbale di intervento della Polizia Stradale – omettendo, altresì, di considerare l'assenza di una condotta omissiva illecita imputabile alla Regione (considerando che l'obbligo della segnaletica non può far capo alla stessa, non sussistendo, altresì, alcun obbligo di vigilanza); ed, infine, per non aver considerato che il conducente non ha adeguato la propria condotta di guida alle particolari condizioni della zona attraversata con conseguente concorso nella causalità materiale del danno ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e 2055 cod. civ.

Il Tribunale ritiene infondata l'articolato motivo di impugnazione con cui l'appellante deduce l'infondatezza della pretesa risarcitoria ex art. 2043 del c.c. per carenza dei presupposti di legge, non avendo controparte dimostrato la ricorrenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2043, in particolare, la colpa del danneggiante.

In realtà l'appellato attraverso la deposizione testimoniale ed attraverso il verbale della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro ha fornito prova del verificarsi del sinistro stradale avvenuto in Castelpetroso (Is), SS 17 k. 192+200, direzione Campobasso, il giorno 23.09.2016, alle ore 22:30, e del danno provocato al proprio veicolo FIAT PUNTO, tg. CX 119YG, a seguito dell'impatto con un cinghiale.

L'attore deduceva, in particolare, che in data 23.09.2016, alle ore 22:30 circa, mentre percorreva con la propria autovettura a velocità moderata la S.S. 17 Km 192+200 in località Castelpetroso (Is), direzione Campobasso, un cinghiale invadeva la carreggiata impattando con l'auto.

Il teste Armando Lombardi, escusso all'udienza del 12/02/2019, della cui attendibilità non vi è alcun concreto motivo di dubitare, tenuto conto che sul punto parte appellante non ha dedotto le ragioni della eccepita scarsa attendibilità e rilevanza della testimonianza, ha confermato che il giorno 23/09/2016, alle ore 22:30 circa, l'autovettura Fiat Punto, tg. CX119YG, di proprietà del Carlucci Fabrizio, mentre percorreva la SS 17 k. 192+ 200, direzione Campobasso, subiva un danno provocato dall'impatto con un cinghiale che attraversava la carreggiata.

Il teste, che al momento dell'impatto dichiarava di sedere sul sedile anteriore dell'autovettura dell'appellato, ha precisato: *“percorrevamo la S.S. 17 direzione Campobasso quando giunti all'altezza di Castelpetroso (Is) un branco di cinghiali usciva davanti occludendo il passaggio. Il conducente Carlucci Fabrizio svoltava repentinamente per evitarli, ma non ci riusciva ed impattava con uno di questi cinghiali che moriva. Percorrevamo la statale 17 a bassa velocità. La macchina riportava gravi danni alla meccanica anteriore e non era marciante tanto che chiamavamo la Polizia Stradale di Isernia. Non vi era illuminazione né segnali di pericolo di attraversamento di animali selvatici”*.

Dalla relazione redatta dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto emerge che *“nonostante il veicolo procedesse con cautela avendo notato in precedenza attraversamento della strada da un gruppo di cinghiali, non riusciva ad evitare l'impatto con uno di essi sbucato nell'oscurità alcuni metri più avanti al primo avvistamento. Per tali motivi non si ravvisano infrazioni al C.d.S.”*; nel medesimo atto viene, altresì, dato atto della mancanza di illuminazione nelle ore notturne, nonché della presenza dei segnali di divieto di sorpasso e di velocità massima consentita 70km/h.

Dunque, dall'espletamento dell'istruttoria è emersa non solo la prova del fatto storico dell'evento, ma anche la responsabilità colposa della Regione ravvisabile nel non aver predisposto idonee misure di salvaguardia nella zona al fine di impedire lo sconfinamento della fauna selvatica, ovvero misure tese ad allertare gli utenti della strada dell'esistenza del pericolo di attraversamento di animali selvatici, essendo la strada provinciale luogo del sinistro del tutto priva di alcun segnale stradale di attraversamento di animali selvatici.

Sotto tale profilo la Regione deduce che alcuna responsabilità può essere ascrivibile alla stessa non essendo stata dimostrata la conoscenza – da parte dello stesso ente regionale – di pregressi incidenti cagionati dalla presenza di animali selvatici, ovvero, non essendo stata provata la circostanza che nel tratto di strada in parola fossero stati in precedenza avvistati cinghiali e che abbia, pertanto, colposamente ommesso di attivarsi presso gli enti preposti al fine di provvedere alla prescritta segnaletica di pericolo, obbligo che, peraltro, sempre secondo la prospettazione della Regione Molise, graverebbe in capo alla Provincia o all’Anas.

Invero, nella produzione di primo grado della stessa parte appellante, risulta allegata documentazione contenente, come già evidenziato, segnalazioni relative alla indicazione delle strade interessate da sinistri e dall’attraversamento di animali selvatici, con l’allegazione di un elenco nel quale vi rientra anche la SS 17, luogo del sinistro oggetto di causa (*cfr.* doc. 12 della produzione di parte appellante – fascicolo di primo grado).

Accertata, dunque, la verifica del fatto illecito e la responsabilità della Regione Molise, l’appello non può trovare accoglimento nemmeno nella parte in cui si censura la sentenza del giudice di pace per aver riconosciuto la sussistenza del nesso causale omettendo di considerare, da un lato, la circostanza che la mancanza di segnaletica non sarebbe imputabile alla Regione, dall’altro la responsabilità del conducente ex art. 1227 e 2055 del cod.civ.

Parte appellante ritiene, sotto il primo profilo, che alcuna omissione o inerzia possa esserle imputata in ordine all’apposizione della segnaletica trattandosi di un obbligo spettante, invece, alla Provincia o all’Anas.

La doglianza non può trovare accoglimento, tenuto conto non solo delle considerazioni già espresse, ma altresì, giova ribadire, in quanto risulta pacifico che ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici il soggetto pubblico responsabile va individuato nella sola Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (*cfr.* Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7969, già citata).

Dall'altro lato, l'appello non potrebbe comunque trovare accoglimento in quanto non è ravvisabile alcun concorso di fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 del c.c. non essendo, alla luce delle risultanze istruttorie, imputabile a quest'ultimo alcun atteggiamento anti-doveroso innescatosi nella sequenza causale degli eventi.

Parte appellante, infatti, ritiene che la responsabilità dell'accaduto debba essere ascritta al comportamento imprudente del conducente dell'autovettura che non avrebbe tenuto una condotta idonea ad evitare il sinistro, non mantenendo una guida prudente essendo prevedibile la presenza e l'attraversamento della strada da parte di animali selvatici e che, per tali motivi, l'eventuale rispetto, da parte del conducente, dei limiti di velocità imposti dal codice della strada, potrebbe non essere sufficiente.

L'assunto è privo di fondamento.

Non vi è agli atti alcuna prova che confermi un eventuale comportamento imprudente da parte del conducente dell'autovettura interessata dal sinistro, né della prevedibilità di presenza di fauna selvatica sulla carreggiata.

Più precisamente, nel caso di specie, infatti, la valutazione che parte appellata percorreva la strada provinciale a velocità inadeguata o irrispettosa delle necessarie misure di cautela alla guida e quindi non mantenendo una condotta diligente nel rispetto di cui all'art. 141 Codice della strada non risulta avvalorata da alcun raffronto.

Priva di riscontro è dunque l'eccezione della regione appellante nella parte in cui chiede la riforma della sentenza del Giudice di Pace per non aver riconosciuto una corresponsabilità del conducente posto che, alla luce delle dinamica dei fatti, così come riferita da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado, e come confermata anche dal teste nonché dalla relazione della Polizia Stradale intervenuta sui luoghi di causa, è emerso che l'attore aveva una andatura "*moderata*" quando impattava con il cinghiale che improvvisamente attraversava la carreggiata.

È noto che la giurisprudenza, ai fini della valutazione della condotta del guidatore di un autoveicolo, precisa che il dato concernente la velocità va rapportata non già a dati astratti, ma alla situazione contingente di tempo e di luogo e il giudice del merito, in assenza di altre risultanze probatorie, come nel caso di specie, può desumere l'omessa osservanza dell'obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata in ordine alle concrete condizioni fattuali, dalle conseguenze del sinistro, dai danni del veicolo e dalle

lesioni patite dai soggetti coinvolti (*cf.*, Cass 27.03.,1987, n. 2985): nel caso di specie, oltre ad una generica contestazione formulata da parte appellante, nulla è stato specificamente dedotto in relazione ai limiti di velocità od ad un preciso comportamento non diligente del conducente.

Giova rammentare che per aversi un comportamento del danneggiato rilevante ai fini anche dell'applicazione dell'art. 1227 cod. civ. idoneo ad eliminare o anche soltanto a ridurre il risarcimento del danno è necessario l'accertamento a suo carico di una condotta colposa e di un nesso di causalità tra tale condotta ed il prodursi in tutto o in parte del danno (*cf.*, *ex multis*, Cass., Sez Un 29.4.64, n. 1039) che, nel caso di specie non può ritenersi sussistente, mancando elementi dai quali desumere, come anticipato, una condotta di guida "*non prudente*".

Inoltre, come già dedotto, è risultato accertato che sul tratto di strada in questione non vi era alcuna segnaletica che indicasse il pericolo di attraversamento o, comunque, di presenza di animali selvatici sulla carreggiata.

Ne deriva che deve ritenersi che il sopraggiungere improvviso dell'animale al momento della percorrenza della vettura sia stato fattore causale del sinistro non evitabile dal conducente, circostanza oltretutto avallata dalla documentazione allegata da parte appellante al fascicolo di primo grado ove risulta indicata la SS17 tra le strade maggiormente interessate da sinistri causati dall'attraversamento di animali selvatici.

Sulla base di quanto precede, dunque, deve concludersi per la sussistenza della responsabilità della Regione Molise in ordine ai danni occorsi al Carlucci Fabrizio (*cf.* Tribunale Campobasso, 09/08/2019, n. 489; Tribunale Campobasso, 31/01/2011).

L'appello non merita accoglimento anche in ordine alle doglianze relative alla quantificazione del danno.

La Regione Molise ha censurato l'erroneità della decisione nella determinazione del *quantum* avendo il Giudice di pace proceduto alla liquidazione del danno sulla base di un mero preventivo di spesa e non di una fattura di riparazione, senza alcuna analisi e/o valutazione dello stato di usura e del valore economico effettivo del veicolo, oltre al fatto di non valutare se effettivamente i danni patiti fossero o meno già esistenti al momento del sinistro in parola.

Invero, nonostante l'assenza documentale di fattura, come asserito da parte appellante, occorre osservare che i danni subiti dalla autovettura Fiat Punto risultano essere descritti dalle risultanze documentali e dalle foto in atti e le analitiche indicazioni presenti sul preventivo di spese risultano del tutto compatibili con i danni subiti dall'auto, a seguito dell'impatto, nella parte anteriore del veicolo relative sia alla parte meccanica che alla carrozzeria, così come emersi dall'istruttoria espletata (*cf.* produzione parte attrice: preventivo di spesa; relazione della Polizia Stradale del 23/09/2016 ove si legge: *“introflessione montanti anteriori a livello della freccia con fuoriuscita di fluido dal radiatore, paraurti rotto e staccato dal lato sinistro. Targa staccata. Maschera anteriore lesionata”*); rilievi fotografici; nonché deposizione del teste Lombardi Armando che all'udienza del 12/02/2019, in merito ai danni riportati dalla autovettura Fiat Punto immediatamente dopo l'impatto con il cinghiale, precisava: *“La macchina riportava gravi danni alla meccanica anteriore e non era marciante”*).

Sul punto, deve osservarsi che parte appellante, deducendo la mancata allegazione di ulteriori elementi e l'assenza di prova dello stato della vettura antecedentemente il verificarsi del sinistro, non ha effettuato alcuna contestazione specifica del preventivo di spesa depositato da parte appellata, documento comunque idoneo a determinare l'ammontare del risarcimento del danno patito (*cf.*, Cass 03.12.2020, n. 27624), anzi sottolineando, invero, il profilo dell'entità del danno ai fini della dimostrazione della velocità non adeguata da parte del conducente.

La sentenza deve, pertanto, essere confermata anche sotto il profilo della quantificazione del danno con conseguente riconoscimento dell'importo ivi determinato indicato nella somma pari ad euro 2.766,00, tenuto conto della produzione documentale agli atti e della tipologia di veicolo.

Per tutto quanto esposto l'appello proposto dalla Regione Molise va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e vengono poste a carico della Regione Molise e liquidate, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), tenuto conto della natura del procedimento, del valore (fino a € 5.200,00), della complessità delle questioni (media), l'assenza della fase istruttoria/trattazione, in complessivi € 1.620,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 405,00 per la fase di studio; € 405,00 per la

fase introduttiva; € 810,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.

Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie –, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), si dà atto che sussistono i presupposti di legge perché l'appellante sia tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello proposto dalla Regione Molise e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata nr. 247/2019 resa dal Giudice di Pace di Isernia, depositata il 25/06/2019, nell'ambito del giudizio civile nr. 68/2018;
- 2) Condanna la Regione Molise al pagamento delle spese di lite in favore di Carlucci Fabrizio che si liquidano in complessivi 1.620,00 € per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratasi anticipatario;
- 3) Condanna la Regione Molise al pagamento delle spese di lite in favore di Anas S.p.a. che si liquidano in € 1.620,00 € per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa;
- 4) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte della Regione Molise;
- 5) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.

Così deciso in Isernia il 28.04.2022

Il Giudice
Angela Di Dio